



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

32

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 88 del 07/11/2003

OGGETTO: Regolamento Polizia Municipale - Approvazione.

L'anno duemilatre il giorno sette del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		NIGRO Mario	SI	
MALLAMACI Vincenzo	SI		BARLOTTI Nunziante	SI	
DI FILIPPO Antonio	SI		PACE Angela	SI	SI
VOZA Carmine	SI		SICA Vincenzo		SI
MAZZA Pasquale	SI		GRANDAZZO M. Antonietta	SI	
DI LASCIO Domenico	SI		SCARIATI Giovanni	SI	SI
LISTA Elio	SI		NESE D. Antonio		SI
CETTA Pasquale		SI	RICCI Angelo	SI	
PAOLILLO Maurizio		SI	TADDEO G. Antonio	SI	
DI RISO Vincenzo		SI	CASTALDO Giuseppe	SI	
VALLETTA Angelo		SI			

Sono presenti gli assessori: MONZO, PAGANO, TARALLO, GNAZZO

Consiglieri

Presenti n. 15

Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il dott. Vincenzo Mallamaci, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale, dr. Pasquale Silenzio.

La seduta è pubblica

Relazione sull'argomento l'assessore Mauro Gnazzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 7 del Dlgs 18/08/2000, n. 267, prevede che i Comuni adottino regolamenti nelle materie di propria competenza;

esaminata l'acclusa bozza di "Regolamento di Polizia Urbana";

sentiti gli interventi dei consiglieri:

NIGRO: Nell'esprimere il proprio assenso, chiede che il regolamento venga portato a conoscenza della popolazione;

V. PRESIDENTE, Nunziante Barlotti: Fa presente che sono in itinere riunioni per la rivisitazione dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Ad avvenuta approvazione degli stessi si può fare un'unica pubblicazione e distribuirla nelle scuole e nei luoghi pubblici. Propone di aggiungere alla fine del n.1 dell'art. 23: "nel periodo 01/10 – 31/05 e tra le ore 02:00 e le ore 08:00 nel periodo 01/06 – 30/09".

visto il parere del responsabile del settore P.M.;

visto il verbale della competente commissione consiliare;

ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema di regolamento, integrato dalla proposta del V. Presidente del Consiglio;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 15 astenuti n. 1 (Voza) votanti n. 14 voti favorevoli n. 14 voti contrari n. ///

DELIBERA

- di approvare, come approva, l'allegato "Regolamento di Polizia Urbana", composto di n. 36 articoli, con la integrazione riportata in premessa.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .
F.to dott. Vincenzo Mallamaci

IL SEGRETARIO
F.to dr. Pasquale Silenzio

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 17 NOV. 2003

IL SEGRETARIO
F.to dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO
F.to dr. Pasquale Silenzio

COMUNE di CAPACCIO

Provincia di Salerno



REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Disciplina del sistema sanzionatorio

TITOLO II TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

- Art. 5 Prerogative della amministrazione comunale
- Art. 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

- Art. 7 Pulizia ed igiene: obblighi
- Art. 8 Pulizia ed igiene: divieti
- Art. 9 Gestione dei rifiuti

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

- Art. 10 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
- Art. 11 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
- Art. 12 Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi
- Art. 13 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

- Art. 14 Disciplina dell'occupazione

Sezione V: Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

- Art. 15 Gli animali e la tutela dell'igiene
- Art. 16 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi
- Art. 17 Del trattamento degli animali d'affezione: divieti
- Art. 18 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici
- Art. 19 Trasporto di animali su mezzi pubblici

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

- Art. 20 Disposizioni generali in materia di emissioni sonore
- Art. 21 Accensione di fuochi
- Art. 22 Altre emissioni
- Art. 23 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
- Art. 24 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
- Art. 25 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Art. 26 Commercio in forma itinerante

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

Art. 27 Mestieri girovaghi e parcheggiatori

Art. 28 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 29 Bagni

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Art. 31 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 32 Reiterazione delle violazioni

Art. 33 Norme procedurali e termini

Art. 34 Importi delle sanzioni

Art. 35 Proventi delle Sanzioni: destinazione

Art. 36 Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto della città, comportamenti ed attività dei cittadini e la fruizione dei beni comuni al fine di salvaguardare la civile convivenza, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di migliorare la qualità della vita nonché di garantire la protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale; ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata in via principale al Corpo di Polizia Municipale nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - gestione e controllo delle attività produttive;
1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
 2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero, in tal caso l'agente accertatore annoterà sul verbale di contestazione l'avvenuta oblazione in via breve.

TITOLO II TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 5

Prerogative dell'Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
2. La rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 6;
3. Eventuali comportamenti ostativi da parte del proprietario dell'edificio - che non trasmodino in resistenza alla forza pubblica - sono soggetti alle sanzioni previste per l'articolo 6;

Articolo 6

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precippua autorizzazione;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g. praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - h. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, o gli itinerari pedonali;
2. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle reflue, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. Con apposito provvedimento possono essere individuati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
3. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale che accertano la violazione del precedente comma 2, diffidano a sgomberare l'are abusivamente occupata nonché al ripristino dello stato dei luoghi,

agendo, in caso di inottemperanza, secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada. Le spese di intervento, di rimozione, custodia e ripristino dello stato dei luoghi sono a carico dell'avente diritto.

4. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.
5. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alla TOSAP o COSAP.
4. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di aree private confinanti o prospicienti con pubbliche vie, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
6. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
7. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea.
8. I proprietari, agli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, hanno l'obbligo di provvedere ad una costante vigilanza e porre in essere ogni accorgimento affinché gli stessi non siano oggetto di scarico occasionale o abituale di rifiuti di ogni genere da parte di terzi.
9. Le operazioni di vuotatura dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, le quali, ad operazione effettuata,

rilasceranno idonea bolla ecologica da conservare a cura del committente e da esibire agli organi di controllo in caso di verifica.

10. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami, i residui delle potature ed i residui vegetali in genere provenienti dalla pulizia di giardini devono essere rimossi e debitamente smaltiti presso ditte autorizzate a cura dei soggetti che li hanno prodotti. I rami, i residui delle potature ed i residui vegetali in genere provenienti dalla pulizia di giardini, per lo smaltimento, non possono essere depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani né tanto meno essere allocati nelle loro pertinenze o abbandonati sulla pubblica via o aree pubbliche e private.

Articolo 8

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano costituire ricettacolo di roditori, animali randagi, parassiti;
 - b. compiere, in luogo pubblico o esposto al pubblico, atti o esporre cose contrari alla igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d. procedere alla innaffiamento di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecchi, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - f. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g. imbrattare il suolo con vernici o materiale indelebile, olio, grasso, residui vegetali e ogni altra sostanza.
 - h. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti. Sono fatte salvo le eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.
 - i. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 - j. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Articolo 9

Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dall'autorità comunale, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.
2. L'autorità comunale determina, con apposito provvedimento:
 - a. metodo di raccolta;
 - b. localizzazione dei siti di raccolta;
 - c. orari di conferimento dei rifiuti;
 - d. giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
 - e. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.

4. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta a mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
5. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
6. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici e pertinenze di essi, residui di lavorazioni artigianali, industriali, agricole, rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge, nonché rifiuti ingombranti o vegetali.
8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e pertinenze di essi, inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
9. Le disposizioni di dettaglio sono emanate con ordinanza.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 10

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla colorazione delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
4. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
5. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
6. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno sporgere di almeno due metri dal tetto dell'edificio da cui emergono e dal tetto di altri edifici costruiti in aderenza o vicini.
7. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre in luogo accessibile una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
8. La targhetta, di dimensione inferiore ad un quarto di metro quadrato, non è assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità.
9. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Articolo 11

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
3. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
4. È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Articolo 12

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: l'attività di noleggio di biciclette, ciclo carrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati; l'attività dello spettacolo viaggiante; attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature nolleggiate.
3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, o revocare l'autorizzazione, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 13

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. cogliere erbe e fiori;
 - b. salire sugli alberi;
 - c. danneggiare la vegetazione;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f. calpestare le aiuole;
 - g. praticare giochi che comportino molestie alle persone;
 - h. calpestare i siti erbosi;
 - i. condurre a pascolo gli animali.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 14

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. La disciplina e la procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di spazi e suolo pubblico sono contenute nel vigente regolamento comunale in materia.

SEZIONE V : Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 15

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. All'interno del perimetro del centro abitato, sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale, è vietato detenere o allevare animali da reddito o auto consumo. Altresì, non è consentita l'apicoltura.
2. In ogni altro caso, il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
3. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario municipale. I cittadini possono segnalarne la presenza agli Organi di Polizia Municipale o al servizio veterinario dell'ASL SA3.
4. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
5. I cani accalappiati saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.
6. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ecologia del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.
7. Per ogni altra questione inerente gli animali, si applicano le disposizioni di Legge al riguardo.

Articolo 16

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati;
3. Nelle more dell'istituzione di un apposito servizio per la Tutela degli Animali, il Comando di Polizia Municipale costituisce il punto di riferimento per la cittadinanza e centro di coordinamento comunale per le problematiche relative agli animali da affezione o mansuefatti presenti nella città, avente le seguenti funzioni:
 - a. Raccolta delle segnalazioni dei cittadini sulla presenza di cani randagi o vaganti, colonie di gatti senza proprietario, insediamenti di piccioni, nonché raccolta delle segnalazioni di

- episodi che configurano maltrattamento di animali o la violazione da parte dei proprietari o custodi degli animali delle disposizioni di legge in merito.
- b. Espletamento della vigilanza sul rispetto delle Leggi che riguardano gli animali, compresa la vigilanza sulle violazioni dell'articolo 727 del Codice Penale nelle attività connesse all'allevamento e alla commercializzazione degli animali vivi nei mercati.
 - c. Invio degli addetti del servizio comunale di cattura dei cani randagi o vaganti, o degli addetti dell'Ente o Associazione eventualmente convenzionata con il Comune per l'espletamento del servizio, e di raccolta e smaltimento degli animali che hanno subito incidenti e/o che morti giacciono lungo le strade del Comune. Se necessario l'Ufficio segnalerà agli addetti del Servizio Veterinario della A.S.L. la necessità di un loro intervento a tutela della salute pubblica.
 - d. Fornire indicazioni sulle strutture convenzionate operanti sul territorio.
 - e. Segnalazione all'Ufficio Ecologia di esigenze di derattizzazione sul territorio urbano del Comune.
4. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di leggi Statali e Regionali che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
 5. I proprietari o conduttori di cani oggetto dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 09.09.2003 (*Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*), nel condurli all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, è fatto obbligo di mantenerli al guinzaglio e con museruola calzata, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla stessa Ordinanza Ministeriale.
 6. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
 7. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche tenuti a catena, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE".
 8. Il Servizio Veterinario della ASL che gestisce l'Anagrafe Canina Comunale, deve avere copia del certificato di tatuaggio ed inserirla in apposito registro. Per i cani di cui all'Ordinanza del Ministro della Sanità del 09.09.2003, copia del certificato sarà trasmessa al Comando di Polizia Municipale per i controlli e verifiche di competenza.
 9. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento all'Ufficio di Polizia Municipale.
 10. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.
 11. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
 12. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio.
 13. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).
 14. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
 15. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.



Articolo 17

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

1. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
2. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
3. E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
4. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abituaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

Articolo 18

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché nelle condizioni definite dal precedente art. 18, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, comunque nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della sanità del 09.09.2003. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. Chi detiene cani in luoghi pubblici e privati, deve assicurare:
 - a) Fornitura costante di acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
 - b) I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
 - c) La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
 - d) Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
 - e) Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali: inoltre devono ripulire i siti dalle deiezioni depositandole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
4. I conduttori dovranno altresì evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire degli appositi spazi attrezzati allo scopo;
5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 19

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 20

Disposizioni generali in materia di emissioni sonore

1. Le attività rumorose insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D. lgs 285/92, non possono essere iniziate prima delle ore 7:00 e continuate dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 14:00 e le ore 16:00 di ogni giorno.
2. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
5. Fermo restando l'applicazione della legge penale, nei centri abitati e nei casi previsti dall'art.21, comma 1, è sempre vietato accendere fuochi pirotecnici, fuochi cinesi, e simili.
6. Nei centri abitati è vietata la pubblicità fonica, fatta eccezione per circostanze elettorali o di pubblico interesse preventivamente autorizzate.

Articolo 21

Accensione di fuochi

1. E' vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 200 m dai luoghi indicati dall'art.52 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt.200 dalle abitazioni, nonchè nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, tanto da creare disturbo alle persone, è fatto obbligo di spegnerlo.
2. E' vietato accendere fuochi con condizioni climatiche avverse (*es: vento forte*) e dal tramonto all'alba.

Articolo 22

Altre emissioni

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o quant'altro o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili o in altre attività, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o

modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Articolo 23

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto il luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00. *nel periodo 1° ottobre / 31 maggio e tra le ore 02.00 e le ore 8.00 nel periodo 1° giugno / 30 settembre.*(*)
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 24

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8.00 e dovranno terminare entro le ore 19.00; gli stessi andranno sospesi dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 25

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti nei quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente. La durata complessiva del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

(*) Emendamento inserito a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 7 novembre 2003 (in proposito vedi nota nr.8305/03/pm del 14.11.2003).

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 26 Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, esercitare l'attività in forma itinerante, esclusivamente nelle aree appositamente delimitate con provvedimento dell'autorità comunale.
2. È comunque vietato:
 - esercitare il commercio in forma itinerante al di fuori delle aree definite dal provvedimento di cui al precedente comma 1;
 - depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 - posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;
 - a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali, scuole o altri luoghi di cura, di culto e di cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti d'interesse storico artistico;
 - iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19.
3. Sono interdetti al commercio itinerante:
 - a) la zona archeologica della città antica di Pacstum all'interno del perimetro delle mura ed all'esterno, ad una distanza non inferiore a 100 metri dalla stessa cinta muraria;
 - b) l'arenile marittimo;
 - c) le strade che costeggiano l'arenile marittimo e che conducono ad esso;
 - d) i parchi, i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino;
 - e) le zone di pertinenza delle intersezioni stradali, delle curve ed ogni altro luogo potenzialmente pericoloso ai fini della circolazione stradale;
 - f) le piazze, fatta eccezione in occasione di eventi religiosi, feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere;

Nei luoghi di cui alle lettere "b, c, d, f", è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e, ove richiesto, nulla osta degli altri Enti competenti.

Articolo 27 Mestieri girovaghi e parcheggiatori

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

4. È vietato l'esercizio del mestiere di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli, su suolo pubblico, in difetto di atto di concessione da parte dell'Ente proprietario della strada;
5. È vietato praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata nonché, in luoghi che recano pregiudizio al pubblico transito veicolare e pedonale.

Art.28

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art.29

Bagni

1. Il divieto di balneazione nei fiumi, nelle foci dei fiumi, nei torrenti e nei tratti di mare appositamente individuati, è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.

Articolo 31

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. Gli importi edittali per le violazioni alle norme del presente regolamento sono stabilite dall'art.33, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di cui all'art.7 bis del D-Lgs.267/00 introdotto dalla legge 16 gennaio 2001, n.3 (Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione) il quale ha sancito che, salva diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, rimandando all'art.17 della Legge 689/81 l'individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione.

Articolo 32

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del settore Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni. In caso di ulteriore reiterazione dopo la sospensione si applica la revoca del titolo autorizzativi.
2. Si ha reiterazione nei casi disciplinati dall'art.8 bis della L. 689/81.

Articolo 33

Norme procedurali e termini

1. Entro centottanta giorni, l'organo comunale, competente a conoscere l'illecito, previa eventuale audizione degli interessati ove richiesto, emette ordinanza di archiviazione, o ingiunge il pagamento, della sanzione, così concludendo il procedimento sanzionatorio avviato con l'accertamento della violazione.
2. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data o termine fissato per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data o termine fissato per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Dirigente decide sul ricorso senza ulteriori formalità.
3. Il presente procedimento ed i relativi termini, si applica anche per tutte le violazioni amministrative per le quali il Sindaco, l'Ente Comunale o il Dirigente preposto, sono individuati dalle singole disposizioni di legge quali autorità competenti a ricevere il rapporto.
4. Tutti gli accertamenti recanti data anteriore saranno conclusi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 34

Importi delle sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono determinati ed indicati nella parte minima edittale, mentre il massimo edittale per ogni singola sanzione è sempre riferito al limite imposto dall'art.7 bis D.Lgs.267/2000 (€ 500,00).

- ⊕ *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00;*
- ⊕ *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00;*
- ⊕ *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00;*
- ⊕ *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00;*
- ⊕ *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00;*
- ⊕ *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00;*
- ⊕ *violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00;*
- ⊕ NOTE: non si applica la sanzione amministrativa alle violazioni dei seguenti articoli:
 1. Art.27, 4° comma (Esercizio di Parcheggiatore), già sanzionato dal CdS.
 2. Art.7, 9° comma (Vuotatura pozzi neri e fosse biologiche), già sanzionato dal D.Lgs.152/99;

Articolo 35

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:
 - nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale;
 - nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 36

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Vengono abrogate tutte le precedenti ordinanze che disciplinavano materie ora regolamentate dal presente regolamento.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142)

OGGETTO: Regolamento Polizia Municipale -
Affordione -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____

